

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/80 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1980****recante rettifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2607/79 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1978/1979**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2607/79 della Commissione⁽³⁾ si è riscontrato un errore nella delimitazione delle zone di produzione per la provincia di Grosseto; che è pertanto opportuno rettificarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, punto « A. ITALIA », del regolamento (CEE) n. 2607/79, i termini:

« Grosseto »:

1. Il territorio olivicolo della provincia non menzionato.
2. Pitigliano, Sorano »

sono sostituiti dai termini seguenti:

« Grosseto »:

1. Il territorio olivicolo della provincia non menzionato.
2. Cinigiano, Arcidosso, Seggiano, Castel del Piano, Roccalbegna, Semproniano, Santa Fiora ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 300 del 27. 11. 1979, pag. 5.